



CAUSE PER RISARCIMENTO DANNI, ITER TRANSATTIVO, RIVALUTAZIONE DELL'INDENNIZZO

Cause per risarcimento danni

Nei numeri scorsi di EX abbiamo affrontato alcuni profili: responsabilità del Ministero della Salute in relazione all'epoca del contagio, prescrizione, rapporto con l'indennizzo di cui alla legge 210/92.

Più in generale posso dire che questo tipo di cause procede con "fortune alterne", a seconda dei tribunali e a seconda dei giudici. Nonostante la Corte di Cassazione, infatti, abbia dato orientamenti al riguardo, ogni singolo giudice si muove in autonomia, come peraltro il nostro ordinamento permette, non esistendo il principio del precedente giurisprudenziale vincolante.

Col risultato, però, che identiche situazioni vengono valutate diversamente.

Anche il comportamento della nostra "controparte", il Ministero della Salute, non è uniforme, poiché le diverse Avvocature Distrettuali dello Stato hanno strategie processuali non sempre identiche: capita così, per esempio, che una sentenza sfavorevole al Ministero non venga impugnata e fatta così passare in giudicato, mentre contro un'altra -molto simile- venga proposto appello.

Chi si trova oggi nel dubbio se proporre una causa di risarcimento oppure no, valuti attentamente col proprio legale di fiducia i vari profili, nonché i costi-benefici.

Se si decidesse di non procedere, può essere comunque opportuno inviare al Ministero della Salute una raccomandata con avviso di ricevimento con la richiesta di risarcimento dei danni, in modo da interrompere il decorso della prescrizione.

Iter transattivo di cui alle leggi 222 e 244 del 2007

Dopo il decreto ministeriale del luglio 2012 che ha fissato criteri molto stretti e penalizzanti, il Ministero della Salute dal mese di ottobre 2012 sta inviando a mezzo pec (posta elettronica certificata) dei "preavvisi di rigetto", cioè delle comunicazioni con le quali preannuncia l'esclusione dalla transazione con l'indicazione dei motivi: in genere decorso di 5 anni fra la domanda ex lege 210/92 e l'inizio della causa, oppure di 10 anni dal decesso della persona e l'inizio della causa da parte degli eredi, oppure la presenza di almeno un episodio trasfusionale (o assunzione di emoderivati) prima del 1978, oppure per aver iniziato la causa di risarcimento successivamente al 1° gennaio 2008.

A tali preavvisi di rigetto gli avvocati dei danneggiati possono presentare delle osservazioni che, scrive il Ministero, verranno tenute in considerazione nel provvedimento definitivo.

In realtà ciò non mi risulta, in quanto i successivi provvedimenti definitivi di rigetto, che il sottoscritto e molti Colleghi hanno ricevuto, contengono solo una "clausola di stile" -identica per tutti- con la quale si afferma che le osservazioni non contengono elementi utili.

I provvedimenti definitivi di rigetto sono impugnabili entro 60 giorni avanti il Tar Lazio oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Non mi risultano ad oggi pervenute decisioni di accoglimento di domande di accesso alla transazione.

Non sono neppure in grado di dire quando sarà completato l'esame di le domande da parte del Ministero. Comunque, purtroppo, la stima che facemmo, che solo un 10% dei danneggiati sarebbe stato ammesso alla transazione, si sta avverando.

Rivalutazione dell'indennizzo di cui alla legge 210/92

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale del novembre 2011, coloro che sono pagati dal Ministero dell'Economia (le "vecchie" direzioni provinciali del Tesoro) stanno ricevendo dal 2012 l'importo dell'indennizzo totalmente rivalutato.

Invece Regioni e Ausl si stanno muovendo in ordine sparso: qualcuna rivaluta, qualcuna no.

Una situazione davvero paradossale.

Una cosa però è chiara: per ottenere gli "arretrati", cioè la rivalutazione non percepita in passato, è necessario rivolgersi al Giudice, e da novembre 2011 tutte le cause hanno esito positivo (a titolo esemplificativo potete consultare la pagina documenti del sito www.studiolegalecalandrino.it in cui ho pubblicato diverse sentenze di vari tribunali d'Italia).

Il problema però si sposta sui tempi di pagamento: il Ministero sta ormai ottemperando alle sentenze che lo vedono soccombente con due o più anni di ritardo.

Ecco quindi che spesso si rende necessario promuovere un giudizio di ottemperanza avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente, in seguito al quale il Ministero è "costretto" a pagare, tra l'altro con ulteriori spese a suo carico, cioè -sottolineiamo- a carico della collettività.

Avv. Marco Calandrino
del Foro di Bologna